



Cos'è il Cogeaps:

Il Co.Ge.A.P.S. gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti formativi E.C.M. riconosciuti a tutti i professionisti sanitari che fanno capo agli Ordini professionali nonché alle rispettive Federazioni nazionali.

Come entrare nel portale Cogeaps:

Si può accedere dal link seguente:

<https://application.cogeaps.it/login/> utilizzando il proprio SPID/CIE.

E' inoltre possibile accedere dall'App.

Leggo Regione del Veneto nella schermata di accesso SPID, ho sbagliato procedura?

No. La regione del Veneto funge da ente aggregatore all'accesso del Cogeaps.

Provando ad accedere con lo SPID, esce fuori il messaggio "Errore di sistema".

Probabilmente è trascorso troppo tempo durante le fasi di accesso, ed è scaduta la sessione. Basta chiudere il browser, riaprirlo e rifare la procedura.

Provando ad accedere con lo SPID, esce fuori il messaggio "Il codice fiscale non corrisponde a un professionista".

Significa che il profilo anagrafico non è presente nell'anagrafe Co.Ge.A.P.S., o perché l'iscrizione è molto recente, oppure perché c'è un errore nel codice fiscale immesso.

Provando ad accedere con lo SPID, esce fuori il messaggio "Credenziali errate - X tentativi rimanenti".

Non sono corretti i parametri di accesso personali allo SPID: c'è un errore nel codice fiscale, oppure la password inserita è scaduta/errata. Questo tipo di errore non è generato dalla piattaforma Co.Ge.A.P.S. ma dal fornitore dello SPID del professionista che tenta l'accesso.

Continuo a non accedere, cosa faccio?

Può contattare il Cogeaps chiamando dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 allo **06/164162300**, o scrivendo una mail a ecm@cogeaps.it. Il Consorzio ha in banca dati 1.400.000 profili di professionisti in tutta Italia. Pertanto qualora non arrivi una risposta a stretto giro, occorre attendere l'ordine di lavorazione della propria richiesta.

Ho concluso positivamente un corso ECM: dove carico l'attestato?

Gli attestati con i crediti ECM maturati, vanno solo conservati. Sarà cura delle segreterie organizzative dei corsi, inviare i suoi crediti ECM maturati, al portale Cogeaps. In caso di corsi FaD asincroni, i 90 giorni per l'invio da parte delle segreterie dei relativi crediti, va conteggiato a partire dalla data amministrativa di scadenza del corso.



Dopo alcuni mesi, non vedo ancora i miei crediti maturati con alcuni corsi: cosa faccio?

Occorre in questo caso attendere, i tempi di rendicontazione possono in alcuni casi essere più lunghi del previsto.

Cos'altro posso fare sul portale Cogeaps?

Vedere i crediti maturati nel triennio, inserire: crediti acquisiti mediante pubblicazioni scientifiche, crediti acquisiti mediante frequenza eventi formativi svolti all'estero, crediti per periodi di tutoraggio, crediti per autoformazione, crediti per sperimentazioni cliniche, aggiungere eventuali partecipazioni ad eventi ECM che non risultano inserite nel portale dopo molto tempo, registrare esoneri ed esenzioni, programmare il proprio dossier formativo individuale e visualizzare eventuali dossier formativi di gruppo.

Il mio datore di lavoro mi richiede il certificato di assolvimento dell'obbligo ECM: a chi lo richiedo?

Il Certificato va richiesto verso la fine del triennio al proprio Ordine (inviando una e-mail a ecm@opl.it).

All'accesso compare una schermata in cui mi viene richiesto di inserire una data. Quale devo inserire? Quella di prima iscrizione all'Ordine? Quella dell'inizio dell'obbligo ECM per tutti gli psicologi?

Il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S. ordinarmente calcola la decorrenza dell'obbligo ECM dall'anno successivo alla data di iscrizione all'Ordine professionale e i crediti eventualmente acquisiti precedentemente alla data di inizio obbligo ECM, non sono utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo, come indicato nella normativa della CNFC.

La legge 3/2018 e le decisioni della Commissione Nazionale, hanno esteso la decorrenza per gli Psicologi che precedentemente non erano in obbligo ECM, a partire dal **01/01/2020**.

Per cui il professionista, se lo desidera, può fornire al Co.Ge.A.P.S. una data diversa di decorrenza dell'obbligo ECM che compare in videata, in modo che il sistema informatico calcoli un precedente obbligo formativo; comunque, fornire una data antecedente al 01/01/2020 è una facoltà e scelta individuale.

L'indicazione di obbligatorietà alla formazione ECM al 01/01/2020 o a data precedente, è una scelta non più modificabile, per cui è opportuno compilare il campo solo quando si è sicuri della scelta, consapevoli delle conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo formativo. In caso di dubbi, suggeriamo di contattare il proprio Ordine di appartenenza.

Riportiamo a supporto nell'inserimento della data, le linee guida pubblicate dal CNOP: <https://www.psy.it/accesso-del-professionista-al-portale-cogeaps>